

**ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

**"GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
KRAS S.c. a r.l."
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaotto, il giorno sette del mese di agosto.

7 agosto 2008

In Gorizia, nel mio studio.

Innanzi a me Maria Francesca Arcidiacono, notaio in Gorizia, con studio ivi alla Via Nizza n. 1, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Gorizia, senza l'assistenza dei testimoni

SONO COSTITUITI

- 1) BASSA MARIA TERESA, nata a Trieste il 23 novembre 1946, Codice Fiscale BSS MTR 46S63 L4240, in qualità di Presidente e legale rappresentante della "**PROVINCIA DI TRIESTE**", con sede in Trieste alla Piazza Vittorio Veneto n. 4, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 80011310325, Partita IVA 00715530325, al presente atto autorizzata in forza di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 (Seduta n. 18) di data 4 luglio 2008; nonchè in forza di determinazione del responsabile del settore del 14 luglio 2008, n. 1644/PT, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";
- 2) GHERGHETTA ENRICO, nato a Fiume il 26 marzo 1957, Codice Fiscale GHR NRC 57C26 D620M, in qualità di Presidente e legale rappresentante della "**PROVINCIA DI GORIZIA**", con sede in Gorizia al Corso Italia n. 55, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 00123060311, al presente atto autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 (Prot. n. 19290/2008) di data 30 giugno 2008; nonchè in forza di determinazione del Dirigente della direzione Territorio e Ambiente del 19 luglio 2008, n. 1149/3/2008, che in copia conforme rilasciata dalla Provincia in data 28 luglio 2008 si allega al presente atto sotto la lettera "**B**";
- 3) KOVACIC ADRIANO, nato a Trieste il 13 febbraio 1967, Codice Fiscale KVC DRN 67B13 L424J, quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO SOCIETÀ COOPERATIVA - ZADRUGA ZADRUZNA KRASKA BANKA**", con sede in Trieste, frazione Opicina, alla Via del Ricreatorio n. 2, ove domicilia per la carica, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trieste 00093160323, iscritta al R.E.A. al n. TS-27793, al presente atto autorizzato in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione di data 7 luglio 2008 n. 21 che, in copia estratta dal Notaio Giuliano Chersi in data 30 luglio 2008, Rep. n. 46452, si allega al presente atto sotto la lettera "**C**";

4) FABEC FRANC, nato a Trieste il 25 marzo 1972, Codice Fiscale FBC FNC 72C25 L424M, quale Presidente e legale rappresentante della **"DEZELNA KMECKA ZVEZA - ASSOCIAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI"**, con sede in Trieste alla Via Cicerone n. 8, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 80014790325, tale nominato con delibera dell'assemblea e del Consiglio Direttivo di data 8 luglio 2008; al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Direttivo di data 8 luglio 2008, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"D"**;

5) ZIDARIC DARIO, nato a Duino-Aurisina (TS) il 21 giugno 1964 (per l'Anagrafe Tributaria nato a Trieste), e residente in Duino-Aurisina alla località Prepotto n. 10/A, Codice Fiscale ZDR DRA 64H21 L424K, in qualità di:

a) procuratore del **"COMITATO PROMOTORE DELLA VALORIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE DI TRIESTE - PRIPRAVLJALNI ODBOR ZA OVREDNOTENJE TRZASKEGA EKSTRA DEVISKEGA OLJCNEGA OLJA"**, con sede in Trieste alla Piazza della Borsa n. 14, presso la C.C.I.A.A. di Trieste, Codice Fiscale 90100950329, giusta procura speciale a mio rogito di data 5 agosto 2008 Rep. n. 10.752, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"E"**;

b) Presidente e legale rappresentante del **"COMITATO PROMOTORE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELL'ALTIPIANO CARSICO - PROVINCIA DI TRIESTE"** con sede in Trieste alla Piazza della Borsa n. 14, presso la C.C.I.A.A. di Trieste, Codice Fiscale 90102370328; tale nominato con delibera dell'Assemblea del 19 maggio 2006, al presente atto autorizzato in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione di data 7 gennaio 2008, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"F"**;

6) ZBOGAR DIMITRI, nato a Trieste il 30 agosto 1966, Codice Fiscale ZBG DTR 66M30 L424R, quale Presidente e legale rappresentante della **"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE - POKRAJINSKA ZVEZA NEPOSREDNIH OBDELOVALCEV V TRSTU"**, in forma abbreviata **"COLDIRETTI TRIESTE"**, con sede in Trieste alla Via del Teatro Romano n. 24, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 80014750329, al presente atto autorizzato in forza di verbale del Consiglio Direttivo di data 23 giugno 2008;

7) STERGONSEK CLAUDIO, nato a Trieste il 30 ottobre 1939, Codice Fiscale STR CLD 39R30 L424D, quale Vice Presidente e legale rappresentante della **"COMUNANZA - AGRARNA SKUPNOST"**, con sede in Trieste, località Padriciano n. 60, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 90070080321, al presente atto autorizzato in forza di verbale della Giunta esecutiva di data 4 luglio 2008, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"G"**;

8) CRESSATI CLAUDIO, nato ad Udine il 4 maggio 1958, Codice Fiscale CRS CLD 58E04 L483N, quale Presidente e legale rappresentante della **"CONFAGRICOLTURA GORIZIA E TRIESTE"**, con sede in Gorizia alla Via Vittorio Veneto n. 19, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 80003870310, al presente atto autorizzato in forza di verbale del Consiglio Direttivo di data 17 luglio 2008, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"H"**;

9) CANESIN DANILO, nato a Cormons (GO) il 2 febbraio 1955, Codice Fiscale CNS DNL 55B02 D014X, quale Presidente e legale rappresentante della **"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - C.I.A. - DELLA PROVINCIA DI GORIZIA"**, con sede in Gorizia alla Via Trieste n. 32, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 80006840310, tale nominato con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale di data 24 settembre 2007; al presente atto autorizzato in forza di verbale della Giunta Provinciale di data 7 luglio 2008, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"I"**;

10) BOLE ANDREJ, nato a Trieste il giorno 1 settembre 1967, Codice Fiscale BLO NRJ 67P01 L424E, quale Presidente e legale rappresentante del **"CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "CARSO" - KONZORCIJ ZA ZASCITO KONTROLIRANEGA POREKLA VIN "KRAS"**, con sede in Trieste alla Piazza della Borsa n. 14, presso la C.C.I.A.A. di Trieste, ove domicilia per la carica, Codice Fiscale 90058940322, al presente atto autorizzato in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione di data 26 giugno 2008, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"L"**.

Io notaio sono certo dell'identità personale e qualità dei costituiti, i quali mi dichiarano che tutte le società ed enti dagli stessi rispettivamente rappresentati, sono stati costituiti in Italia.

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

E' costituita tra la "PROVINCIA DI TRIESTE", la "PROVINCIA DI GORIZIA", la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO SOCIETÀ COOPERATIVA - ZADRUGA ZADRUZNA KRASKA BANKA", la "DEZELNA KMECKA ZVEZA - ASSOCIAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI", il "COMITATO PROMOTORE DELLA VALORIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE DI TRIESTE - PRIPRAVLJALNI ODBOR ZA OVREDNOTENJE TRZASKEGA EKSTRA DEVISKEGA OLJNEGA OLJA", il "COMITATO PROMOTORE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELL'ALTIPIANO CARSICO - PROVINCIA DI TRIESTE", la "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE - POKRAJINSKA ZVEZA NEPOSREDNIH OBDELOVALCEV V TRSTU", in forma abbreviata "COLDIRETTI TRIESTE", la "COMUNANZA - AGRARNA SKUPNOST", la "CONFAGRICOLTURA GORIZIA E TRIESTE", la "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - C.I.A. - DELLA PROVINCIA DI GORIZIA", il "CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

CONTROLLATA DEI VINI "CARSO" - KONZORCIJ ZA ZASCITO KONTROLIRANEGA POREKLA VIN "KRAS", ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata "**GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS S.c. a r.l.**", denominata anche, brevemente, "**GAL CARSO - LAS KRAS**".

ARTICOLO 2 = SEDE

La società ha sede in Comune di Duino-Aurisina.

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici, in Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale è deliberato dall'assemblea dei soci.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Imprese si indica che l'indirizzo della sede legale viene fissato in località Sistiana n. 54/D.

ARTICOLO 3 = SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

La società consortile con scopo mutualistico e senza fini di lucro è costituita in un quadro multisetoriale della realtà locale e opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci secondo quanto stabilito nel presente statuto.

Con essa si intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei. Le strategie di sviluppo proposte dal "GAL CARSO - LAS KRAS" riguardano un ambito territoriale interno alle Province di Gorizia e Trieste, costituito dalle aree denominate A1, B1, C1 nell'allegato 1 del PSR della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013.

La Società persegue:

- * la definizione ed attuazione di una strategia di sviluppo locale;
- * la predisposizione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL);
- * la promozione e selezione di progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale, compresi progetti di cooperazione;
- * la partecipazione a progetti ed iniziative di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale che possano contribuire a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione

delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 4 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in **Euro 15.000,00** (quindicimila virgola zero zero), e viene così sottoscritto:

* **Euro 3.750,00** (tremilasettecentocinquanta virgola zero zero) dalla "PROVINCIA DI TRIESTE";

* **Euro 3.750,00** (tremilasettecentocinquanta virgola zero zero) dalla "PROVINCIA DI GORIZIA";

* **Euro 2.900,00** (duemilanovecento virgola zero zero) dalla "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO SOCIETÀ COOPERATIVA - ZADRUGA ZADRUZNA KRASKA BANKA";

* **Euro 575,00** (cinquecentosettantacinque virgola zero zero) dalla "DEZELNA KMECKA ZVEZA - ASSOCIAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI";

* **Euro 575,00** (cinquecentosettantacinque virgola zero zero) dal "COMITATO PROMOTORE DELLA VALORIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE DI TRIESTE - PRIPRAVLJALNI ODBOR ZA OVREDNOTENJE TRZASKEGA EKSTRA DEVISKEGA OLJCNEGA OLJA";

* **Euro 575,00** (cinquecentosettantacinque virgola zero zero) dal "COMITATO PROMOTORE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELL'ALTIPIANO CARSICO - PROVINCIA DI TRIESTE";

* **Euro 575,00** (cinquecentosettantacinque virgola zero zero) dalla "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE - POKRAJINSKA ZVEZA NEPOSREDNIH OBDELOVALCEV V TRSTU", in forma abbreviata "COLDIRETTI TRIESTE";

* **Euro 575,00** (cinquecentosettantacinque virgola zero zero) dalla "COMUNANZA - AGRARNA SKUPNOST";

* **Euro 575,00** (cinquecentosettantacinque virgola zero zero) dalla "CONFAGRICOLTURA GORIZIA E TRIESTE";

* **Euro 575,00** (cinquecentosettantacinque virgola zero zero) dalla "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - C.I.A. - DELLA PROVINCIA DI GORIZIA";

* **Euro 575,00** (cinquecentosettantacinque virgola zero zero) dal "CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "CARSO" - KONZORCIJ ZA ZASCITO KONTROLIRANEGA POREKLA VIN "KRAS".

Si dà atto che l'83,14667% (ottantatré virgola quattordicimilaseicentosessantasette per cento) circa del capitale sociale, pari ad Euro 12.472,00 (dodicimilaquattrocentosettantadue virgola zero zero) è stato versato presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.P.A., Filiale di Trieste, Via Carducci 3, in data 30 luglio 2008 come da ricevuta in pari data che i componententi mi esibiscono.

ARTICOLO 5 = DURATA

La durata della società consortile è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto); essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 6 = AMMINISTRAZIONE

Viene nominato un Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 (tre) esercizi finanziari, nelle persone di:

* FABEC FRANCO, nato a Trieste il 25 marzo 1972 e residente in Duino-Aurisina alla Località Malchina n. 48/A, Codice Fiscale FBC FNC 72C25 L424M, Presidente;

* CERNIC NATASA, nata a Gorizia il 17 giugno 1977 e residente in Gorizia alla Via della Fornace n. 1, Codice Fiscale CRN NTS 77H57 E098B, Vice Presidente;

entrambi espressione delle parti economiche e sociali e della società civile;

* HEINICHEN VEIT KARL, nato a Villingen - Schwenningen (Germania) il 26 marzo 1957 e residente in Trieste alla Strada Costiera n. 55, Codice Fiscale HNC VKR 57C26 Z112S, Consigliere; espressione della parte pubblica.

Alla nomina del revisore si provvederà alla prima assemblea utile.

ARTICOLO 7 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di quest'anno.

ARTICOLO 8 = ISCRIZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed allo Statuto sociale che si allega allo stesso sotto la lettera "M", formandone parte integrante, tutte le modifiche, aggiunte e/o soppressioni che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione al Registro Imprese.

ARTICOLO 9 = RITIRO CAPITALE SOCIALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a riscuotere i decimi del capitale sociale presso la Banca depositaria con facoltà di rilasciarne quietanza, esonerando il detto Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 10 = SPESE

Sono a carico della società le spese del presente atto, nonché quelle necessarie per la sua costituzione, le quali complessivamente ammontano, in modo approssimativo, ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento virgola zero zero).

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" e "L".

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su tre fogli per dodici facciate, ho dato lettura, senza gli allegati "A",

"B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" e "L" in quanto espressamente dispensato dai costituiti, ma unitamente all'allegato "M", ai costituiti che l'approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore 17,20 (diciassette e venti).

Firmato: Maria Teresa Bassa

Gherghetta Enrico

Adriano Kovacic

Franc Fabec

Dario Zidaric

Zbogar Dimitri

Claudio Stergonsek

Claudio Cressati

Danilo Canesin

Andrej Bole

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Gorizia in data 8 agosto 2008.

Allegato "M" al n. 4.253 di Raccolta

STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
"GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO - LOKALNA
AKCIJSKA SKUPINA KRAS S.c. a r.l."

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice Civile una Società consortile a responsabilità limitata denominata "**GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS S.c. a r.l.**", denominata anche, brevemente, "**GAL CARSO - LAS KRAS**".

ARTICOLO 2 = SEDE

La Società ha sede in Comune di Duino–Aurisina, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale è deliberato dall'Assemblea dei soci. Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3 = DURATA

La durata della società consortile è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 = SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

La società consortile con scopo mutualistico e senza fini di lucro è costituita

in un quadro multisetoriale della realtà locale e opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci secondo quanto stabilito nel presente statuto.

Con essa si intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei. Le strategie di sviluppo proposte dal "GAL CARSO - LAS KRAS" riguardano un ambito territoriale interno alle Province di Gorizia e Trieste, costituito dalle aree denominate A1, B1, C1 nell'allegato 1 del PSR della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013.

La Società persegue:

- * la definizione ed attuazione di una strategia di sviluppo locale;
- * la predisposizione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL);
- * la promozione e selezione di progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale, compresi progetti di cooperazione;
- * la partecipazione a progetti ed iniziative di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale che possano contribuire a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 5 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) diviso in quote di valore nominale di 1 euro ciascuna. La quota di capitale appartenente alla parte pubblica non può eccedere l'80% del totale, come da art. 49 del Regolamento attuativo del PSR 2007-2013 approvato con Delibera Giunta Regione FVG n. 428 dd. 12/2/08.

Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente Statuto. La responsabilità patrimoniale di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

ARTICOLO 6 = SOCI

Soci promotori sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo della società consortile.

Alla Società possono partecipare le persone fisiche, le società, gli enti pubblici e privati, gli Istituti di Credito e gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie ed i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo.

La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL. La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono insediati, o che svolgono la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio di riferimento. Il partenariato del GAL

può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli sopra citati a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale di cui all'art. 25 del presente Statuto.

ARTICOLO 7 = ADESIONE ALLA SOCIETA'

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente intende essere ammesso alla società deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'adesione è condizionata al versamento della quota sociale al momento dell'adesione.

Il Consiglio di Amministrazione convocherà apposita Assemblea, fissando come ordine del giorno l'aumento del capitale sociale, destinato all'ingresso dei nuovi soci. Il rapporto sociale decorre tra la Società ed il nuovo socio dalla data di iscrizione nel Libro Soci.

ARTICOLO 8 = AUMENTI DI CAPITALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili), in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2481 del c.c..

In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti a bilancio, resterà inalterata la percentuale di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento

non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis del Codice Civile per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo nel caso di cui all'art. 2482 ter del c.c.; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo **art. 28** del presente statuto.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto d'opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 = CONFERIMENTI NON IN DENARO

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

ARTICOLO 10 = RIDUZIONE DEL CAPITALE

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'Assemblea della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società.

ARTICOLO 11 = FONDO CONSORTILE

L'Assemblea Ordinaria può deliberare ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma del c.c., il versamento da parte di soci di contributi in denaro per la costituzione dell'apposito fondo, in misura non superiore al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale da ciascuno posseduto, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'Assemblea può deliberare che i contributi da singoli soci siano effettuati con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e tempi di versamento verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto

aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

ARTICOLO 12 = RISULTATO DI ESERCIZIO

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

ARTICOLO 13 = TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi se non previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con deliberazione da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In ogni caso le quote possono essere trasferite solamente a terzi che abbiano i requisiti previsti dall'**art.6**.

Il loro trasferimento e/o assoggettamento a vincoli hanno efficacia di fronte alla Società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci.

La cessione di quote o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti per essere soci e circa il legittimo possesso e titolarità della quota in capo al cedente.

A tal fine il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo Raccomandata con R.R., indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il Consiglio di Amministrazione convocherà al contempo una riunione per la verifica, in capo al potenziale acquirente, dei requisiti richiesti per essere soci; in caso di esito positivo, convocherà apposita Assemblea, sottoponendo la proposta di vendita e la delibera del Consiglio di Amministrazione di assenso alla cessione.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le quote di propria spettanza, le quote che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

Decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta di vendita senza che le quote siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle nel rispetto di quanto previsto del presente articolo ove abbia ottenuto dall'Assemblea il preventivo assenso.

E' fatto salvo il diritto di recesso del socio richiedente in caso di diniego del consenso alla cessione, a norma del successivo **art. 28**.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa, previa verifica, ad opera del Consiglio di Amministrazione, della sussistenza in capo agli eredi, dei requisiti richiesti per essere soci. In caso di esito negativo di detta verifica, spetterà agli eredi la liquidazione della quota del

socio deceduto, in base alle norme di legge. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

ARTICOLO 14 = STRUTTURA DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- * l'Assemblea dei Soci;
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Revisore Unico.

Sono uffici della società, se nominati ed istituiti, il Direttore e l'ufficio amministrativo.

ARTICOLO 15 = ASSEMBLEA

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a)** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b)** la nomina dell'organo amministrativo;
- c)** la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore;
- d)** le modificazioni del presente Statuto;
- e)** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o di esclusione di soci;
- f)** l'emissione di titoli di debito;
- g)** le decisioni di cui al successivo **art. 32**.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente o all'Amministratore più anziano.

L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 16 = DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le decisioni dei soci sono attuate mediante deliberazione assembleare.

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo, secondo comma, lettere d), e), f) e g), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

In generale le deliberazioni sono adottate, per alzata di mano, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

In prima ed in seconda convocazione, l'Assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società è

regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale validamente rappresentato.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

ARTICOLO 17 = LA RAPPRESENTANZA

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci intervenienti e i mandatari non possono essere portatori di più di 3 (tre) deleghe ciascuno.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 18 = DECISIONE PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purché venga redatto apposito documento scritto, da riportarsi nel libro delle decisioni dei Soci, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto, le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta nel documento saranno indicati altresì i soci consenzienti, contrari o astenuti, e su richiesta di questi ultimi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione nonché la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta,

oltre che su autonomo apposito documento, direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole, con l'indicazione "visto ed approvato", o contrario, con l'indicazione "visto e non approvato", ovvero l'astensione, con l'indicazione "visto ed astenuto", indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci, di cui al presente articolo, sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ai sensi dell'art. 2479 ultimo comma c.c..

Tali indicazioni valgono altresì per le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 = CONVOCAZIONI E MODALITÀ DI OPERATIVITÀ

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo che la legge e/o il presente statuto richiedano più elevate maggioranze.

E' ammessa la possibilità di video conferenza per lo svolgimento delle Assemblee, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.

ARTICOLO 20 = VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) componenti, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto almeno per il 50% (cinquanta per cento) dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

ARTICOLO 22 = AMMINISTRATORI

Gli Amministratori resteranno in carica per tre esercizi finanziari e decadono per revoca o dimissioni.

La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Agli amministratori spetta il solo rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Non sono previste ulteriori indennità aggiuntive.

ARTICOLO 23 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente **art. 21**, elegge fra i suoi membri un Presidente, sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, ed eventualmente un Vicepresidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche esterno alla Società stessa.

Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2475 comma 5 c.c..

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato, è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

ARTICOLO 24 = DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo **art. 26**, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'**art. 18**.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Con la maggioranza di cui al precedente comma, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale di cui al successivo **art. 26**.

ARTICOLO 25 = FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le materie indicate dall'art. 2475 quinto comma c.c., ovvero il caso di cui al precedente art. 24 ultimo comma, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Direttore, su parere favorevole dell'Assemblea e ne definisce, compiti, durata e compensi;
- provvede alla attività organizzativa della società provvede alla gestione del patrimonio sociale; redige il progetto di bilancio e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'Assemblea regolamenti interni ed eventuali variazioni dello Statuto;
- delibera in materia di contratti d'appalto;
- delibera sulle decisioni finali riguardo alla selezione e all'approvazione di tutti i progetti finanziabili.

Egli può altresì decidere di dotare il GAL di una propria struttura amministrativa e di costituire un comitato tecnico-scientifico di cui stabilirà compiti, compensi e obiettivi.

ARTICOLO 26 = CONVOCAZIONI E MODALITA' OPERATIVE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 (quarantotto) ore, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente

all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati o il Revisore.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali condizioni la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trascriversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'**art. 19** del presente statuto.

ARTICOLO 27 = ORGANO DI CONTROLLO

I soci possono in ogni momento nominare un Revisore unico, determinandone competenze e poteri.

Il Revisore è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Esso resta in carica per 3 (tre) esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui vi è la nomina successiva. Il Revisore è rieleggibile.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'ufficio chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

E' attribuito al Revisore un compenso corrispondente al minimo previsto dalle tariffe professionali.

Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies c.c..

ARTICOLO 28 = RECESSO DEL SOCIO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei seguenti casi:

a) qualora siano stati deliberati senza il suo concorso:

- il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- la sua fusione o scissione;
- la revoca dello stato di liquidazione;

- il trasferimento della sede all'estero;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- l'introduzione, modifica o soppressione di clausole compromissorie;
- una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

b) negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

ARTICOLO 29 = ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, pertanto, non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in

cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

ARTICOLO 30 = BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del progetto di bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili ai soci.

ARTICOLO 31 = TESORERIA

A garanzia dell'attività societaria il servizio di tesoreria dovrà essere gestito da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/93. Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese societarie e il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dal PSL. Il servizio dovrà prevedere almeno due conti correnti distinti uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte della regione e per il pagamento dei beneficiari legati all'attuazione delle misure previste dal PSR 2007-2013 e uno per ogni altro tipo di attività societaria.

ARTICOLO 32 = SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE. REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 c.c..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'**art. 28** del presente statuto.

ARTICOLO 33 = GIURISDIZIONE

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale.

ARTICOLO 34 = DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: Maria Teresa Bassa

Gherghetta Enrico

Adriano Kovacic

Franc Fabec

Dario Zidaric

Zbogar Dimitri

Claudio Stergonsek
Claudio Cressati
Danilo Canesin
Andrej Bole
Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)